

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita** 1
- Regolamento (CEE) n. 1537/92 della Commissione, del 16 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
- Regolamento (CEE) n. 1538/92 della Commissione, del 16 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1539/92 della Commissione, del 3 giugno 1992, che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1540/92 della Commissione, del 16 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91** 15
- Regolamento (CEE) n. 1541/92 della Commissione, del 16 giugno 1992, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia 16

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

92/308/CEE, Euratom, CECA :

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo** ... 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

92/309/CEE, Euratom, CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° settembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 19**

92/310/CEE, Euratom, CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° ottobre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 21**

92/311/CEE, Euratom, CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° novembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 23**

92/312/CEE, Euratom, CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 25**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1536/92 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1992

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3687/91 possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità commerciale insoddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una leale concorrenza;

considerando che l'adozione di queste norme per le conserve di tonno e di palamita potrebbe migliorare la redditività della produzione comunitaria di tonni e dei relativi sbocchi e facilitare lo smercio dei prodotti;

considerando che occorre precisare, soprattutto al fine di garantire un'ampia trasparenza del mercato, che i prodotti suddetti devono essere preparati esclusivamente con pesci di specie ben definite e contenere una determinata quantità minima di pesce;

considerando che l'oggetto del presente regolamento è di definire una denominazione commerciale dei prodotti in questione; che la stessa non pregiudica affatto la classificazione e il trattamento tariffario all'atto dell'importazione di questi prodotti nella Comunità, segnatamente per quanto concerne la concessione dei regimi preferenziali;

considerando che, per garantire una chiarificazione della denominazione di vendita dei prodotti, è opportuno definire le presentazioni in cui possono essere commercializzati nonché precisare il modo in cui i mezzi di copertura devono essere indicati; che tali elementi non possono

tuttavia determinare l'esclusione degli eventuali nuovi prodotti che potranno essere presentati sul mercato;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità⁽²⁾, e la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati⁽³⁾, definiscono le indicazioni necessarie per un'adeguata informazione e tutela del consumatore circa il contenuto dei recipienti; che, per quanto riguarda le conserve di tonno e di palamita, è opportuno inoltre determinare la denominazione di vendita dei prodotti in base alla presentazione commerciale o alla preparazione culinaria proposta ed eventualmente al mezzo di copertura utilizzato; che è opportuno inoltre stabilire che sull'etichetta dei prodotti debba obbligatoriamente figurare la quantità di pesce contenuto nella scatola; che si deve infine definire la denominazione di vendita « al naturale »;

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁴⁾, mira a garantire l'armonizzazione delle disposizioni sanitarie applicabili alla commercializzazione dei prodotti della pesca sul mercato comunitario, nonché la tutela della salute pubblica; che le disposizioni commerciali del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme sanitarie vigenti;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione, se necessario, delle misure d'applicazione di carattere tecnico, nel rispetto degli obblighi internazionali della Comunità,

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU n. L 42 del 16. 2. 1991, pag. 27).

⁽³⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 78/891/CEE (GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽¹⁾ GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme cui è soggetta, nella Comunità, la commercializzazione delle conserve di tonno e di palamita.

Articolo 2

1. Possono recare la denominazione di vendita di conserve di tonno o di palamita, definita all'articolo 5, soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti :

1) per le conserve di tonno :

- figurano sotto i codici NC 1604 14 10 e ex 1604 20 70,
- sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto I dell'allegato del presente regolamento,

2) per le conserve di palamita :

- figurano sotto i codici NC 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 e ex 1604 20 90,
- sono preparati esclusivamente con pesci di una delle specie di cui al punto II dell'allegato del presente regolamento.

2. Il miscuglio di specie ittiche diverse nello stesso recipiente non è autorizzato.

Tuttavia, le preparazioni a base di carne di tonno o di palamita che comportano la scomparsa della struttura muscolare possono contenere la carne di altri pesci che hanno subito lo stesso trattamento, a condizione che la percentuale di tonno o di palamita, o il loro miscuglio, sia perlomeno pari al 25 % del peso netto.

Articolo 3

1. Quando le seguenti indicazioni relative alla presentazione commerciale del prodotto figurano nella denominazione di vendita definita all'articolo 5, esse devono corrispondere alle definizioni seguenti :

1) intero : trancio intero costituito da un'unica porzione di carne, ottenuto da un taglio trasversale della massa muscolare, o composto da una o più parti riunite in un insieme compatto.

La presenza di briciole è tollerata, purché non superi il 18 % del peso del pesce.

Tuttavia, quando la massa muscolare è inscatolata cruda, la presenza di briciole è vietata ; ciò nonostante dei frammenti di carne possono essere aggiunti se necessario, per completare il riempimento del recipiente ;

ii) pezzi : frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e che misurano, in qualsiasi direzione, non meno di 1,2 cm.

La presenza di briciole è tollerata purché non superi il 30 % del peso del pesce ;

iii) filetti :

- a) fasce muscolari longitudinali prelevate dalla massa muscolare parallelamente alla colonna vertebrale ;
- b) fasce muscolari ricavate dalla parete addominale ; in questo caso i filetti possono essere denominati anche « ventresca » ;

iv) briciole : frammenti di carne la cui struttura muscolare originaria è conservata e le cui dimensioni sono varie ;

v) rotture : particelle di carne di dimensione uniforme, ma non costituenti una pasta.

2. È ammessa qualsiasi forma di presentazione diversa da quelle elencate al paragrafo 1, nonché qualsiasi preparazione culinaria, a condizione che sia chiaramente indicata nella denominazione di vendita.

Articolo 4

Qualora i mezzi di copertura utilizzati siano parte integrante della denominazione di vendita, devono essere rispettate le seguenti condizioni :

- l'indicazione « all'olio d'oliva » è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato unicamente l'olio d'oliva ; è esclusa qualsiasi miscela con altri oli ;
- l'indicazione « al naturale » è riservata ai prodotti per i quali viene utilizzato il succo naturale (liquido trasudato dal pesce al momento della cottura) o una soluzione salina o acqua, con l'aggiunta eventuale di erbe, spezie o aromi naturali, quali definiti dalla direttiva 88/388/CEE (¹) ;
- l'indicazione « all'olio vegetale » è riservata ai prodotti per i quali vengono utilizzati oli vegetali raffinati, anche miscelati ;
- ogni mezzo di copertura utilizzato deve essere indicato in modo chiaro ed esplicito con la denominazione commerciale usuale.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive 79/112/CEE e 76/211/CEE, la denominazione di vendita che figura sugli imballaggi preconfezionati delle conserve di tonno e di palamita deve riportare :

- a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
 - il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
 - la presentazione commerciale in base all'indicazione corrispondente prevista all'articolo 3 ; questa precisione è tuttavia facoltativa qualora la presentazione sia quella indicata all'articolo 3, paragrafo 1, punto i),
 - l'indicazione del mezzo di copertura utilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 4 ;

(¹) GU n. L 184 del 22. 6. 1988, pag. 61.

- b) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
- il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita),
 - l'indicazione delle caratteristiche specifiche della preparazione culinaria.

2. Le denominazioni di vendita delle conserve di tonno e di palamita, definite rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), non possono in alcun caso comportare l'associazione dei termini tonno e palamita.

3. Fatto salvo l'articolo 2 ed il paragrafo 2 del presente articolo, nel caso di un uso commerciale consolidato il tipo di pesce impiegato (tonno o palamita) nonché la specie in questione possono, nella denominazione di vendita, essere designati con il nome tradizionalmente impiegato nello Stato membro in cui i prodotti sono messi in vendita.

4. La denominazione di vendita « al naturale » può essere utilizzata esclusivamente per le conserve immesse sul mercato secondo la presentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti i), ii) e iii) e per le quali è utilizzato il mezzo di copertura indicato all'articolo 4, secondo trattino.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni comunitarie di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 79/112/CEE, il rapporto tra il peso del pesce contenuto nel recipiente dopo sterilizzazione e il peso netto, espressi in grammi, deve essere al minimo :

- a) per le presentazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 :
- 70 % per il mezzo di copertura di cui all'articolo 4, secondo trattino ;
 - 65 % per gli altri mezzi di copertura ;
- b) 25 % per le presentazioni o preparazioni culinarie di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1992.

Articolo 7

Le norme stabilite dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE.

Articolo 8

Ove occorra, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3687/91, le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Tuttavia, i prodotti in giacenza etichettati prima del 1° gennaio 1993 possono essere immessi sul mercato sino alla data di durata minima indicata sulla confezione.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le conserve di tonno o di palamita che comportano l'associazione dei termini « tonno » e « palamita » nella denominazione di vendita possono essere commercializzate durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eduardo de AZEVEDO SOARES

*ALLEGATO***SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2****I. TONNI****1. Specie del genere thunnus**

- a) Tonno bianco o alalunga (*thunnus alalunga*)
- b) Tonno a pinne gialle (*thunnus [neothunnus] albacares*)
- c) Tonno rosso (*thunnus thynnus*)
- d) Tonno obeso (*thunnus [parathunnus] obesus*)
- e) Altre specie del genere *thunnus*

2. Tonnetti striati

- (*Euthynnus [Katsuwonus] pelamis*)

II. PALAMITA**1. Specie del genere sarda**

- a) Palamita a dorso rigato (*sarda sarda*)
- b) Palamita del Pacifico orientale (*sarda chiliensis*)
- c) Palamita dell'Oceano Indiano (*sarda orientalis*)
- d) Altre specie del genere *sarda*

2. Specie del genere euthynnus ad eccezione della specie Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

- a) Tonnetti comuni (*euthynnus alleteratus*)
- b) Tonnetti orientali (*euthynnus affinis*)
- c) Tonnetti neri (*euthynnus lineatus*)
- d) Altre specie del genere *euthynnus*

3. Specie del genere auxis

- a) Melva (*auxis thazard*)
 - b) *Auxis rochei*
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1537/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 986/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 giugno 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 986/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	141,03 (2) (3)
0712 90 19	141,03 (2) (3)
1001 10 10	175,10 (1) (5) (10)
1001 10 90	175,10 (1) (5) (10)
1001 90 91	152,88
1001 90 99	152,88 (11)
1002 00 00	169,23 (6)
1003 00 10	149,30
1003 00 90	149,30 (11)
1004 00 10	125,87
1004 00 90	125,87
1005 10 90	141,03 (2) (3)
1005 90 00	141,03 (2) (3)
1007 00 90	147,59 (4)
1008 10 00	67,61 (11)
1008 20 00	122,10 (4)
1008 30 00	68,43 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	68,43
1101 00 00	227,03 (8) (11)
1102 10 00	249,70 (8)
1103 11 10	285,04 (8) (10)
1103 11 90	243,51 (8)

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.
- (11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1538/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 giugno 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0,94	0,94	0,33
0712 90 19	0	0,94	0,94	0,33
1001 10 10	0	2,48	2,48	3,73
1001 10 90	0	2,48	2,48	3,73
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,94	0,94	0,33
1005 90 00	0	0,94	0,94	0,33
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1539/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1992

che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 369/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Romania sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1987, come prorogato tramite l'Accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 20 settembre 1991 e applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1992, conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni del Consiglio 87/536/CEE ⁽³⁾ e 92/184/CEE ⁽⁴⁾,

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili, siglato l'11 luglio 1986, è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1987, come prorogato tramite l'Accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 21 novembre 1991 e applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1992, conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni del Consiglio 87/496/CEE ⁽⁵⁾ e 92/184/CEE;

considerando che gli accordi sopra citati prevedono la possibilità di riesaminare gli adeguamenti quantitativi;

considerando che la Romania e la Bulgaria hanno accettato le offerte, volte a migliorare l'accesso al mercato comunitario, fatte dalla Comunità in base alle richieste

specifiche presentate da questi paesi nell'ambito del programma d'azione PHARE e che, nei verbali concordati del 9 ottobre 1991 per la Romania e del 21 novembre 1991 per la Bulgaria, si è deciso di aumentare i limiti quantitativi CEE 1991 e 1992 per un certo numero di categorie di cui all'allegato II di ciascuno dei summenzionati accordi;

considerando che detti verbali concordati si applicano provvisoriamente a decorrere dal 10 ottobre 1991 per la Romania e dal 21 novembre 1991 per la Bulgaria conformemente, per quanto riguarda la Comunità, alle decisioni 92/186/CEE ⁽⁶⁾ e 92/185/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che occorre pertanto modificare i limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per alcune categorie degli allegati III e IV del regolamento (CEE) n. 4136/86 sono modificati, per quanto riguarda la Romania e la Bulgaria, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 ottobre 1991 per la Romania e dal 21 novembre 1991 per la Bulgaria.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 287 del 9. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 191.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 188.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO III

Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato⁽¹⁾

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Anni	Limiti quantitativi annui	
					FR	IT
2	Tessuti di cotone	Bulgaria	Tonnellate	1991 1992	2 090 2 122	
4	Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia	Bulgaria	1 000 pezzi	1991 1992	1 682 1 720	
5	Maglie	Bulgaria	1 000 pezzi	1991 1992	1 953 1 983	
6	Pantaloni tessuti	Bulgaria Romania	1 000 pezzi	1991 1992 1991 1992	695 713 5 030 5 152	
7	Bluse	Romania	1 000 pezzi	1991 1992	882 898	
8	Camicie, escluse quelle a maglia	Romania	1 000 pezzi	1991 1992	7 458 7 600	
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo	Romania	1 000 pezzi	1991 1992	1 171 1 210	
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Romania	Tonnellate	1991 1992	1 146 1 198	
26	Abiti interi per donna	Romania	1 000 pezzi	1991 1992	1 204 1 237	
29	Abiti a giacca, per donna	Romania	1 000 pezzi	1991 1992	151 157	151 157

⁽¹⁾ La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 369/92 del Consiglio (GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag 6).

ALLEGATO IV

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi annui	
					1991	1992
2	Tessuti di cotone	Bulgaria	D	Tonnellate	649	664
			F		258	262
			I		387	391
			BNL		118	121
			UK		187	191
			IRL		13	13
			DK		165	165
			GR		215	216
			ES		81	82
			PT		17	17
	CEE	2 090	2 122			
4	Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia	Bulgaria	D	1 000 pezzi	839	844
			F		194	200
			I		198	208
			BNL		101	106
			UK		200	207
			IRL		11	12
			DK		30	31
			GR		22	23
			ES		70	71
			PT		17	18
	CEE	1 682	1 720			
5	Maglie	Bulgaria	D	1 000 pezzi	696	700
			F		348	358
			I		223	229
			BNL		153	155
			UK		335	339
			IRL		18	18
			DK		45	46
			GR		24	25
			ES		92	93
			PT		19	20
	CEE	1 953	1 983			
6	Pantaloni tessuti	Bulgaria	D	1 000 pezzi	346	352
			F		86	90
			I		86	90
			BNL		39	40
			UK		70	72
			IRL		3	3
			DK		14	14
			GR		9	9
			ES		36	37
			PT		6	6
			CEE	695	713	
		Romania	1 000 pezzi	D	755	779
				F	1 162	1 191
				I	2 080	2 108
				BNL	433	442
				UK	442	459
				IRL	23	24
				DK	37	39
				GR	23	25
				ES	57	65
PT	18			20		
	CEE	5 030	5 152			

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi annui	
					1991	1992
7	Bluse	Romania	D	1 000 pezzi	201	204
			F		434	439
			I		78	82
			BNL		35	36
			UK		72	74
			IRL		1	1
			DK		25	25
			GR		8	8
			ES		24	25
			PT		4	4
	CEE	882	898			
8	Camicie, escluse quelle a maglia	Romania	D	1 000 pezzi	3 853	3 886
			F		944	973
			I		892	922
			BNL		390	402
			UK		974	996
			IRL		33	35
			DK		219	221
			GR		36	38
			ES		95	103
			PT		22	24
	CEE	7 458	7 600			
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo	Romania	D	1 000 pezzi	330	339
			F		210	216
			I		177	182
			BNL		104	109
			UK		271	278
			IRL		5	5
			DK		23	25
			GR		12	13
			ES		34	37
			PT		5	6
	CEE	1 171	1 210			
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Romania	D	Tonnellate	378	385
			F		174	185
			I		134	143
			BNL		88	96
			UK		233	243
			IRL		3	3
			DK		63	63
			GR		16	17
			ES		47	52
			PT		10	11
	CEE	1 146	1 198			
26	Abiti interi per donna	Romania	D	1 000 pezzi	288	295
			F		157	163
			I		113	119
			BNL		327	327
			UK		202	210
			IRL		5	5
			DK		19	20
			GR		14	15
			ES		66	69
			PT		13	14
	CEE	1 204	1 237			

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi annui	
					1991	1992
29	Abiti a giacca, per donna	Romania	F I	1 000 pezzi	151 151	157 157

REGOLAMENTO (CEE) N. 1540/92 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/92⁽⁴⁾, ha limitato i quantitativi di latte scremato in polvere posti in vendita a quelli immagazzinati anteriormente al 1° ottobre 1990;

considerando che, alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° aprile 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3536/91, la data del « 1° ottobre 1990 » è sostituita dal « 1° aprile 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1541/92 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 1992****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1481/92 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia;

considerando che, per le albicocche originarie della Tunisia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di albicocche originarie della Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1481/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 6. 6. 1992, pag. 35.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1992

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(92/308/CEE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° agosto 1991 taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 %

rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE :

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto 1991 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° agosto 1991
Algeria	86,4200000
Antille olandesi	92,5700000
Bahamas	0,0000000
Belize	92,5700000
Botswana	75,6100000
Brasile	86,4200000
Bulgaria	20,3100000
Burundi	87,1300000
Cina	89,0400000
Cipro	94,8400000
Egitto	42,1600000
Ghana	95,7900000
Giamaica	69,8400000
Giordania	78,3700000
Guinea	116,6100000
Guyana	37,3500000
India	46,8700000
Indonesia	86,9900000
Lesotho	60,9300000
Madagascar	66,9700000
Malawi	66,5200000
Messico	64,4400000
Mozambico	78,2000000
Perù	92,6000000
Polonia	61,7700000
Siria	166,3100000
Somalia	44,7900000
Sudan	313,3300000
Tailandia	77,4900000
Tanzania	58,7200000
Uganda	56,0800000
Ungheria	55,5600000
Venezuela	47,6100000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1992

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° settembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(92/309/CEE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° settembre 1991 taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° settembre 1991 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° settembre 1991
Corea del Sud	106,0300000
Etiopia	108,2000000
Iugoslavia	76,7000000
Perù	99,1800000
Ruanda	99,8100000
Sierra Leone	75,5700000
Somalia	47,6300000
Turchia	66,1100000
Uruguay	86,1000000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 maggio 1992****che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° ottobre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo****(92/310/CEE, Euratom, CECA)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° ottobre 1991 taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE :

Articolo unico

Con efficacia dal 1° ottobre 1991 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3.⁽⁴⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° ottobre 1991
Brasile	71,840000
Bulgaria	33,050000
Giamaica	63,820000
Haiti	108,100000
Iugoslavia	78,250000
Perù	121,800000
Sierra Leone	67,150000
Somalia	52,550000
Sudan	329,850000
Turchia	58,200000
Zaire	40,050000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1992

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° novembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(92/311/CEE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° novembre 1991 taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° novembre 1991 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3.⁽⁴⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° novembre 1991
Costa Rica	49,0500000
Gabon	178,6200000
India	38,0600000
Iugoslavia	90,0000000
Madagascar	66,5400000
Perù	127,9500000
Polonia	64,7500000
Ruanda	103,2500000
Samoa occidentali	67,9000000
Seicelle	118,4900000
Sierra Leone	64,9700000
Somalia	56,8500000
Sudan	337,8200000
Tanzania	58,4500000
Uruguay	86,2400000
Venezuela	44,1600000
Zaire	39,9100000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1992

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(92/312/CEE, Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1° dicembre 1991 taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° dicembre 1991 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3.⁽⁴⁾ Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° dicembre 1991
Algeria	68,5900000
Brasile	47,9000000
Bulgaria	31,7200000
Etiopia	97,7800000
Gambia	63,7900000
Giamaica	42,4300000
Guinea	103,4500000
Guinea Bissau	35,1100000
Iugoslavia	97,4700000
Sierra Leone	62,3500000
Turchia	58,2400000
Uganda	43,2800000
Uruguay	88,7300000
Zaire	38,7500000